

Albertinari srl

CODICE ETICO AZIENDALE

I – Premessa e introduzione

ALBERTINARI s.r.l. produce e commercializza valvole di sicurezza, di regolazione ed effettua lavorazioni meccaniche di precisione partendo da barra e tubo.

L'attività di ALBERTINARI è resa possibile dal lavoro del personale interno e dei consulenti esterni nonché delle imprese che le forniscono beni e servizi. La tutela della clientela e delle sue esigenze fanno parte della cultura aziendale di ALBERTINARI, che intende nel presente codice di autoregolamentazione etica (il "Codice") delineare i fondamentali principi e le regole di comportamento che gli amministratori, i dipendenti ed i consulenti, nonché i fornitori di ALBERTINARI sono tenuti a rispettare nel condurre l'attività di impresa di quest'ultima e nell'eseguire le rispettive prestazioni nonché nei rapporti interni ed esterni.

Obiettivo primario del presente Codice è, infatti, rendere comuni e diffusi i valori in cui ALBERTINARI si riconosce, a tutti i livelli, facendo sì che chiunque, ogni qualvolta sia chiamato a prendere delle decisioni sia consapevole non solo degli interessi e dei diritti della ALBERTINARI ma anche di quelli della clientela.

II – Efficacia del Codice

1.- Il rispetto del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale dipendente ai sensi e per gli effetti e in applicazione dell'art. 2104 c.c., costituendo i principi e i contenuti del Codice espressione degli obblighi di diligenza, lealtà e buona fede nella esecuzione della prestazione lavorativa che contribuiscono a qualificare il corretto adempimento di essa. A tal fine ciascun dipendente sottoscrive dichiarazione di ricevuta di copia del Codice e di impegno al rispetto di quanto in esso enunciato. Analoga dichiarazione viene sottoscritta in occasione di ogni modifica del Codice.

2.- Il rispetto del Codice è altresì richiesto da parte dei consulenti continuativi, dei fornitori di macchinari e di servizi che hanno accesso a qualunque titolo alla rete informatica di ALBERTINARI, i quali confermano per iscritto la ricezione di copia del Codice e delle sue successive modifiche, con impegno alla loro osservanza.

3.- Il Codice è portato a conoscenza degli altri fornitori, consulenti e terzi coinvolti nelle attività di ALBERTINARI, con invito a rispettarne i principi e i criteri di condotta.

III – Principi etici

1.- ALBERTINARI si propone di svolgere la sua attività secondo i principi dello sviluppo sostenibile, che soddisfino i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità di quelle future.

ALBERTINARI specificamente persegue l'efficienza economica senza pregiudicare lo sviluppo sociale e l'ambiente.

2.- ALBERTINARI promuove e difende i diritti inviolabili dell'uomo, ripudiando nelle relazioni esterne e interne ogni discriminazione basata su sesso, etnia, lingua, credo religioso, appartenenza politica, sessualità e altre condizioni personali e sociali.

3.- ALBERTINARI agisce nel rigoroso rispetto delle leggi statali, europee ed internazionali applicabili in Italia ed è consapevole che l'adozione e il rispetto di principi etici costituisce elemento essenziale della prevenzione degli illeciti in generale e dei reati di cui alla responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del [D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231](#). A tal fine le regole comportamentali previste nel Codice costituiscono il riferimento di base a cui i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali sensibili di cui al citato decreto e nei rapporti con gli interlocutori, con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione e ai funzionari e dipendenti pubblici.

4.- ALBERTINARI svolge la propria attività osservando altresì i principi di integrità e di trasparenza e compiendo operazioni e transazioni lecite, verificabili, coerenti e congrue. ALBERTINARI rifiuta fermamente la corruzione come modalità di conduzione degli affari, nessuno potendo né promettere o consegnare denaro o altre utilità per ottenere prestazioni indebite e nessuno potendo richiedere o percepire denaro o altre utilità per eseguire prestazioni indebite.

5.- ALBERTINARI è consapevole dell'importanza della proprietà intellettuale e per questo rispetta e protegge il contenuto delle varie forme di essa, e specificamente dei brevetti, dei marchi, dei segreti industriali e commerciali ed in genere del know-how.

6.- ALBERTINARI riconosce che una concorrenza corretta è fondamentale per lo sviluppo dell'attività di impresa e quindi in nessun caso attua atti e comportamenti contrari alla concorrenza libera e leale.

7.- La convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di ALBERTINARI non può in alcun modo giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ispiratori del Codice.

IV – Relazioni con i Clienti

1.- ALBERTINARI considera quale proprio cliente chiunque si avvalga dell'attività di produzione dei propri articoli e/o usufruisca dei suoi servizi.

2.- ALBERTINARI non compie trattamenti differenti ai clienti senza ragioni oggettive e impronta i propri rapporti con essi alla disponibilità, alla professionalità e all'onestà, oltre che ai principi etici di questo Codice: diritti umani, integrità finanziaria, tutela della proprietà intellettuale, leale concorrenza.

ALBERTINARI fornisce ai propri clienti informazioni esaudenti e accurate sui prodotti forniti così da consentire loro di fare scelte consapevoli.

3.- Ritenendo la soddisfazione del cliente elemento imprescindibile del corretto rapporto con il medesimo, ALBERTINARI appronta procedure e strumenti per verificare e valutare il livello di tale soddisfazione e per essere in condizione di intraprendere con tempestività le azioni atte a raggiungere in modo rapido ed efficace il massimo livello di soddisfazione del cliente. ALBERTINARI dà riscontro in modo chiaro alle osservazioni, richieste e reclami dei clienti.

4.- ALBERTINARI adotta ogni necessaria misura per assicurare la conformità del trattamento dei dati dei clienti alle disposizioni di legge e regolamentari e, comunque, la riservatezza di tali dati secondo le specifiche indicazioni dei clienti medesimi. ALBERTINARI utilizza, in ogni caso, le informazioni apprese solo in stretta connessione e dipendenza con le relazioni commerciali, con esclusione di ogni comportamento di insider trading.

Analogamente ALBERTINARI assicura e mantiene la riservatezza di qualsiasi notizia di natura tecnica o commerciale appresa nel corso dei rapporti con il cliente.

5.- ALBERTINARI persegue l'innovazione tecnologica della propria attività per anticipare le richieste del mercato e soddisfare le esigenze dei clienti, e a tal fine dedica risorse adeguate allo studio e sviluppo di nuove tecniche e soluzioni. Cura altresì la formazione continua del proprio personale allo scopo di disporre

di un organico edotto delle più innovative soluzioni e tecniche operative nonché in grado di farne corretta applicazione.

6.- ALBERTINARI garantisce la sicurezza dei prodotti che fornisce ai clienti, assicurando la scrupolosa osservanza di tutte le norme regolamentari e tecniche e l'effettuazione di adeguate procedure di controllo.

7.- ALBERTINARI si astiene da qualsiasi pratica ingannevole, aggressiva o comunque scorretta nella pubblicità e nelle comunicazioni commerciali con i clienti, che saranno improntate a chiarezza e completezza delle informazioni in merito all'attività e ai servizi offerti da ALBERTINARI.

8.- ALBERTINARI valuta con ogni attenzione la fattibilità delle prestazioni richieste dai clienti, con riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano metterla nella condizione di ricorrere a risparmi sulla sicurezza dei prodotti e servizi. In particolare, ALBERTINARI ha come primario obiettivo la realizzazione di articoli caratterizzati da caratteristiche tali da assicurare livelli di sicurezza idonei a perdurare nel tempo.

V – Relazioni con i fornitori

1.- ALBERTINARI considera quale proprio fornitore:

- a) chiunque commercializzi e/o fabbrichi e/o presti altri servizi relativi ai prodotti e/o parti di essi, destinati ad essere lavorati e/o incorporati negli articoli realizzati da ALBERTINARI;
- b) chiunque realizzi o commercializzi proprietà intellettuali, anche incorporate in macchinari o strumenti aziendali, e/o effettui forniture e/o presti servizi di supporto non direttamente legati al prodotto (quali, ad esempio, servizi di ideazione, gestione e manutenzione IT – SW e HW -, servizi di consulenza, fornitura di beni strumentali e di consumo, ecc.).

2.- ALBERTINARI si approvvigiona sulla base della qualità dei beni e servizi offerti, del loro costo, della affidabilità tecnica ed economica del fornitore, e della puntualità nelle consegne, riconoscendo su tali basi conformità di trattamento a fornitori presenti e futuri.

3.- ALBERTINARI si impegna a preservare la salute e la sicurezza dei fornitori e dei loro dipendenti e collaboratori che dovessero occasionalmente operare negli stabilimenti di ALBERTINARI secondo la normativa vigente, invitando al rispetto da parte dei fornitori dei diritti dei lavoratori e della tutela del lavoro minorile in ogni circostanza.

4.- ALBERTINARI seleziona i propri fornitori secondo criteri di competenza e professionalità, con particolare riferimento all'iter di qualifica specifico di quelli le cui prestazioni afferiscono alla qualità dei processi di lavorazione e degli articoli realizzati da ALBERTINARI, nonché secondo criteri di economicità, professionalità e organizzazione, e trasparenza. A tale fine adotta apposite procedure per la valutazione in modo trasparente e imparziale dell'affidabilità e della competenza di ciascun fornitore, della convenienza della sua offerta e delle garanzie di assistenza e tempestività delle prestazioni.

5.- ALBERTINARI impronta a correttezza e lealtà i rapporti con i fornitori.

VI – Relazioni con i dipendenti e i consulenti

1.- Sono dipendenti e consulenti di ALBERTINARI tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro con ALBERTINARI finalizzato al perseguitamento dell'oggetto sociale.

2.- ALBERTINARI respinge ogni forma di discriminazione tra dipendenti fondata sul sesso, sull'età, sull'etnia, sulla nazionalità, sul credo religioso, sull'appartenenza politica e sulle opinioni politiche, sulla sessualità e sulle condizioni sociali e personali. ALBERTINARI, in particolare, incoraggia e promuove la parità di opportunità tra donne e uomini. ALBERTINARI rifiuta ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane: la selezione del personale è effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione, in accordo alle reali e specifiche esigenze aziendali e sulla base dei requisiti di professionalità richiesti dall'incarico.

3.- ALBERTINARI favorisce un ambiente di lavoro dove si garantisce la dignità e salute di ogni individuo e le relazioni tra le persone si svolgono su una base di rispetto, onestà, correttezza e collaborazione. Specificamente ALBERTINARI non compie atti e comportamenti non previsti dai contratti collettivi e individuali applicabili, rispettando, anche nell'esercizio dei poteri di autorità e gerarchia, la dignità personale dei dipendenti e collaboratori ed evitando ogni forma di abuso.

ALBERTINARI si impegna ad impedire ogni forma di mobbing e a riconoscere, quali criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera, il merito e l'impegno nelle prestazioni di lavoro e le potenzialità e attitudini professionali.

4.- ALBERTINARI valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno di ciascuno, valutandoli in modo omogeneo anche al fine di ottimizzare l'organizzazione del lavoro.

5.- ALBERTINARI rispetta tutte le norme legali, regolamentari e tecniche di volta in volta applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e adotta sistemi adeguati di controllo, in attuazione dei principi generali di eliminazione dei rischi; di valutazione di quelli non evitabili; di adozione di misure di protezione alla fonte; di scelta dei posti di lavoro e delle attrezzature; della programmazione della prevenzione per la creazione di un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; della priorità alle misure di protezione collettiva; della fornitura di adeguate istruzioni e informazioni al personale.

6.- Nel trattamento dei dati personali dei propri dipendenti e consulenti, ALBERTINARI si attiene strettamente alle disposizioni di legge.

7.- Dipendenti e consulenti perseguono, nello svolgimento della rispettiva attività, gli obiettivi e gli interessi di ALBERTINARI. In particolare, dipendenti e consulenti non devono utilizzare la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti e affini, per fini personali di qualunque natura. Essi informano pertanto per iscritto e senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, il proprio superiore o il proprio referente delle situazioni o attività nelle quali essi stessi, parenti e affini entro il secondo grado, o conviventi di fatto possano essere titolari di interessi in conflitto con quelli di ALBERTINARI o di ogni altro caso in cui ricorrono ragioni di opportunità, impegnandosi a rispettare le decisioni assunte da ALBERTINARI (a titolo esemplificativo, attività in concorrenza con quella di ALBERTINARI, rapporti economici o di parentela e affinità con fornitori, consulenti e/o clienti, ecc.). Della conoscenza e autorizzazione di operazioni in conflitto di interessi è conservata idonea documentazione.

8.- Gli omaggi da parte di clienti e fornitori e la loro accettazione da parte dei dipendenti di ALBERTINARI sono ammessi solo allorché abbiano natura simbolica o siano di modico valore e non possano perciò neppure astrattamente motivare trattamenti di favore, riservandosi comunque il Consiglio di Amministrazione di ALBERTINARI di fissarne la destinazione o le modalità di distribuzione tra tutto il personale.

9.- I dipendenti, così come i consulenti continuativi e i fornitori di macchinari e di servizi che hanno accesso a qualunque titolo alla rete informatica di ALBERTINARI di cui al paragrafo II.2., assicurano e tutelano la massima riservatezza delle notizie e informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti all'attività di ALBERTINARI nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure interne.

10.- I dipendenti svolgono le rispettive prestazioni con diligenza, efficienza, onestà, correttezza e trasparenza, utilizzando in maniera ottimale il tempo e gli strumenti a loro disposizione e assumendosi le

connesse responsabilità. In particolare, essi non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione, della mansione o dell'incarico.

VII – Relazioni con le istituzioni e la collettività

1.- ALBERTINARI nel caso in cui intrattenga rapporti con le pubbliche istituzioni locali, statali, comunitarie e internazionali e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, tali rapporti saranno improntati al massimo rispetto della normativa vigente e improntati a lealtà, correttezza e trasparenza.

2.- Nel caso in cui un dipendente o collaboratore riceva da un funzionario pubblico richieste esplicite o implicite di benefici, lo stesso è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui debba riferire per le iniziative del caso, nonché il Consiglio di Amministrazione della ALBERTINARI Srl.

3.- ALBERTINARI può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle istanze provenienti da enti e associazioni senza fini di lucro, che abbiano valore culturale, sportivo o benefico e che coinvolgano un numero rilevante di cittadini. Nella scelta delle proposte ALBERTINARI presta particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse di ordine personale o aziendale.

VII – Relazioni con l'ambiente

1.- ALBERTINARI si ispira, nella propria attività, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, rispettando la legislazione comunitaria e nazionale in tema di tutela dell'ambiente e verificando in modo regolare l'impatto della attività stessa sull'ambiente, al fine di rendere possibili e tempestive le azioni necessarie per rimediare agli eventuali effetti negativi e correggere le deviazioni operative.

2.- In particolare ALBERTINARI si propone il rispetto dei principi della implementazione dei processi produttivi con criteri atti a prevenire l'inquinamento e a ridurre l'impatto ambientale, il consumo del suolo, e la spesa energetica, nonché si propone l'adozione dei migliori criteri per la gestione ambientale e di qualità.

IX – Segnalazioni “whistle-blowing”

1.- ALBERTINARI invita i dipendenti, i consulenti e comunque qualsiasi soggetto coinvolto nelle attività del ALBERTINARI a segnalare al Consiglio di Amministrazione del ALBERTINARI ogni sospetto di frodi, condotte illecite o irregolari e/o di qualsiasi tipo di serio pericolo o rischio che possa coinvolgere o comunque danneggiare dipendenti, consulenti, clienti, fornitori, stakeholder, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa, e di cui siano venuti a conoscenza durante l'attività lavorativa e di direzione, secondo la definizione dell'attività di whistle-blowing tratta dalla norma IATF 16949 (esemplificativamente, ma non esaustivamente, pericoli sul luogo di lavoro, danni ambientali, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, sospetti di corruzione o concussione).

2.- ALBERTINARI in particolare precisa che:

- ad ogni segnalazione circostanziata effettuata all'interno dell'azienda, purché non anonima, verrà attribuita adeguata considerazione, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge in tema di opponibilità di anonimato e riservatezza;
- ad una segnalazione circostanziata e in buona fede non conseguiranno effetti negativi a carico del segnalante connessi alla relativa presentazione;
- il presentatore in buona fede di una segnalazione circostanziata e ragionevole sarà tutelato da ritorsioni o altro da parte dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione stessa.

X – Attuazione del codice e sanzioni

L'attuazione del Codice e la cura del suo aggiornamento e delle eventuali future modificazioni sono demandate, in considerazione della dimensione di ALBERTINARI, almeno nella fase di prima applicazione del Codice stesso al già menzionato Consiglio, che a tal fine assume funzione di Comitato Etico. Ove segnalazioni o altri fatti rilevanti interessassero uno o più membri del Consiglio, la relativa istruttoria e la valutazione conclusiva saranno demandati in esclusiva ad un professionista terzo designato preventivamente dal Consiglio di Amministrazione e al quale dovranno essere immediatamente comunicate per iscritto la segnalazione e le altre circostanze coinvolgenti la posizione dell'organo amministrativo e/o dei singoli amministratori.

2.- ALBERTINARI adotta iniziative adeguate a diffondere la conoscenza del Codice presso tutti i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori e stakeholder in genere. In particolare, il Codice è consegnato a dipendenti, consulenti continuativi e fornitori di macchinari e di servizi che hanno accesso a qualunque titolo alla rete informatica di ALBERTINARI con le modalità di cui ai precedenti paragrafi II.1. e II.2, ed è portato all'attenzione degli altri consulenti e fornitori all'atto della instaurazione dei rapporti contrattuali con ALBERTINARI. Il Codice è disponibile in formato elettronico sul sito web di ALBERTINARI all'indirizzo **www.albertinari.com.**

3.- ALBERTINARI assicura adeguati canali di comunicazione per ricevere le segnalazioni di eventuali violazioni o osservazioni sull'applicazione del Codice. In particolare, tali segnalazioni potranno essere effettuate:

- via posta elettronica alla casella info@albertinari.com con indicazione nell'oggetto di "riservato a Comitato Etico";
- via posta ordinaria all'indirizzo ALBERTINARI SRL, Corso Roma 131 /A IT-28883 GRAVELLONA TOCE, con indicazione "riservato a Comitato Etico" sulla busta esterna.

L'identità del denunciante è mantenuta riservata come la trattazione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.- In esito alle indagini opportune, il Comitato Etico valuta i comportamenti in accertata violazione di principi e norme recepiti nel Codice che possano motivare l'applicazione di sanzioni disciplinari nei rapporti interni o l'applicazione di meccanismi di risoluzione contrattuale nei rapporti esterni, salvo il diritto di ALBERTINARI al ricorso alle azioni giudiziarie e al risarcimento dei danni. Saranno soggette a sanzione anche le segnalazioni palesemente infondate e strumentali.

Infatti, l'osservanza delle disposizioni del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da dipendenti, fornitori, consulenti e qualsiasi altro soggetto avente un rapporto di lavoro con ALBERTINARI.

La violazione delle disposizioni del Codice costituisce, pertanto:

– inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa applicabile e, in particolare, alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti;

– inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del contratto o dell’incarico conferito e al risarcimento dei danni derivati.

Rev. 00 del 15.11.2019